



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-06-2016 (punto N 35)

Delibera N 632 del 27-06-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Paolo BANTI

Oggetto

Modalità organizzative e chiarimenti relativi ai giorni in cui è consentito il prelievo per l'attuazione dei Piani di prelievo selettivo approvate dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 546 e n. 548 del 7.6.2016

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	MONICA BARNI	

Assenti

STEFANIA SACCARDI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 18;

Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio 2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della l.r. 40/2009”;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 6, 6 bis e 7;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:

“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 546 del 07-06-2016 “ L.R. 10/2016. Approvazione del Piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/2016”;

Visto il parere dell’ISPRA sul suddetto documento contenuto nella nota di cui prot. 19994/T-A23-T-A29B del 29 marzo 2016, integrato con nota di risposta alla nostra nota del 28.04.2016 di cui prot.. n. 165777, favorevole al suddetto piano e ai tempi di prelievo proposti;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 548 del 07-06-2016 “L.R. 10/2016. approvazione del piano di gestione e calendario venatorio sulla specie capriolo nelle aree vocate e nei distretti e aziende faunistiche della Regione Toscana”;

Visto il parere dell’ISPRA sul suddetto piano, contenuto nella nota di cui prot. 34438/T-A29B del 7 giugno 2016 e successive integrazioni, favorevole al piano e ai tempi di prelievo proposti;

Considerato che i piani di prelievo selettivo di cui alle predette Deliberazioni della Giunta Regionale sono stati effettuati ai sensi del suddetto articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e che pertanto la Regione, nei tempi approvati con i suddetti Piani di prelievo selettivi aventi ciascuno una assegnazione determinata di capi può determinare alcune modalità organizzative del prelievo degli ungulati in selezione nei piani di prelievo autorizzati per ciascuna unità di gestione;

Ritenuto pertanto di stabilire che il prelievo degli ungulati previsto nei suddetti piani, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche sul tesserino venatorio di cui all’articolo 6 della l.r. 20/2002;

Visti i periodi di prelievo stabiliti nei Piani approvati con le delibere sopra citate e in particolare i giorni in cui il prelievo è consentito;

Ritenuto necessario chiarire, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, che il prelievo selettivo previsto per l'attuazione dei suddetti piani è consentito per cinque giorni alla settimana fatto salvo il divieto nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di chiarire che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le deliberazioni, citate in premessa, n. 546 e 548 del 07 giugno 2016, il prelievo è consentito nei periodi ivi previsti per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì;

2. di stabilire che per l'attuazione dei piani di prelievo suddetti, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, il prelievo, deve essere segnato anche sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2002;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI